

Le imprese di autotrasporto e le piccole imprese (come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003), che vantano crediti nei confronti dell'ILVA S.p.A. per prestazioni svolte prima del deposito della domanda di accertamento dello stato di insolvenza, **possono sospendere fino al prossimo 21 dicembre 2015:**

- i versamenti di tributi erariali che scadono nel periodo compreso tra il 6 marzo e il 15 settembre 2015; per lo stesso periodo sono sospese le procedure esecutive e cautelari relative ai predetti tributi; la sospensione non si applica alle ritenute che i predetti soggetti, in qualità di sostituti d'imposta, devono continuare ad operare e versare;
- i versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché gli atti avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA e i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ancorché scaduti prima del 6/3/15.

I versamenti sospesi nel periodo indicato **dovranno essere versati in unica soluzione il 21 dicembre 2015**

Le somme non versate per effetto della sospensione dovranno essere versate in unica soluzione entro il 21/12/15.

Ricordiamo che la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 definisce una piccola impresa come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro.